SUL RIORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL MONTE PIO DI LIVORNO DI...

Pietro Borghini

Digitized by Google

315
33

SUL RIORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

DEL

MONTE PIO DI LIVORNO

OSSERVAZIONI

DI PIETRO BORGHINI

Provveditore del Monte Pio suddetto.

SUL RIORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

DEL

MONTE PIO DI LIVORNO

di fronte alla Legge sulle Opere Pie del Regno d' Italia
in data del 3 Agosto 1862.

OSSERVAZIONI

DI PIETRO BORGHINI

Provveditore del Monte Pio suddetto.

LIVORNO

TIP. LA FENICE DI GIUS. MEUCCI

1863.

Digitized by Google

Illustrissimo Signore

L'Opuscolo di cui accompagno a V. S. Ill.ma N. 50 Esemplari colla preghiera di farne eseguire la trasmissione ai singoli Sigg. Componenti il Consiglio Generale di codesto Comune, racchiude le osservazioni e i rilievi che a me è occorso di fare, in coerenza del richiamo da Lei indirizzatomi colla Officiale del 27 Ottobre ultimo scorso, circa la ideata riforma dell' Amministrazione di questo Monte Pio, e la revisione del suo Regolamento organico.

Se dopo lungo esitare mi sono indotto, vincendo la repugnanza che grandissima io sentiva nell'animo, a dar pubblicità colla stampa a questo mio tenue Lavoro cui invoco la benigna accoglienza dei miei Concittadini, a ciò solo mi hanno spinto il desiderio e il riflesso di agevolarne in tal modo la cognizione e lo esame alle varie Autorità tanto singolari che collegiali, cui giusta il disposto dell' Art. 24 della Legge sulle Opere Pie del 3 Agosto 1862, incombe di pronunziarsi sull' importante argomento del quale è parola.

Me Le rassegno frattanto colla più sincera osservanza.

Di V. S. Illustrissima

Dalla Direzione del Monte Pio di Livorno
Li 15 Decembre 1863.

Devotissimo Servitore
PIETRO BORGHINI
Provveditore

Sig. Cav. Auditore
Avv. MICHELE D' ANGIOLO
Gonfaloniere del Comune
DI LIVORNO.

Digitized by Google

Una Officiale statami indirizzata dal Cav. Gonfaloniere del Comune di Livorno nel 27 Ottobre ultimo scorso (1) mi accompagnava Copia a stampa della Deliberazione presa dal Consiglio Generale del Comune suddetto nella Tornata del 13 del mese stesso (2) relativamente ad alcune provvisioni e disposizioni riflettenti le Opere Pie del Comune medesimo, e a delle riforme e variazioni da introdursi eventualmente nelle attuali loro Amministrazioni e Direzioni in ordine alla Legge sulle Opere Pie del Regno in data del 3 Agosto 1862.

Per il chiaro e tassativo disposto dell' Art. 3 di quella Deliberazione, dalla quale altronde resulta che l' Amministrazione del Monte Pio di Livorno non omise in tempo debito di denunziare al Comune, e per esso al suo Gonfaloniere la propria esistenza a forma di quanto prescrive l' Art. 64 del Regolamento del 27 Novembre 1862 per la esecuzione della Legge suddetta, a me pareva di dovere attendere che la Ottava Commissione del Consiglio, sentita la Opera Pia che ho l' onore di amministrare e dirigere, proponesse quelle variazioni che avesse giudicate opportune nella sua Amministrazione e Direzione attuale, per esser poi dal Consiglio sottoposte alla superiore sanzione.

Ma il Cav. Gonfaloniere sullodato nell' atto di trasmettermi la prefata Deliberazione, giusta l' obbligo che gliene imponeva l' Art. 5 di essa, ha reputato di dovere in certo modo precorrere (dando prova anco in que-

Digitized by Google

sta occasione di quello zelo illuminato che tanto lo distingue) l' opera dal Consiglio assegnata alla Ottava Commissione surriferita, esponendo nella Officiale suespressa quali sieno le sue idee circa i sistemi di organizzazione da darsi all' Amministrazione del Monte Pio, contemperandoli ai principj generali dai quali è informata la Legge predetta, e formulandomi sul proposito dei quesiti, con invito gentile a congruamente rispondervi.

Tali idee dominanti nella precitata di lui Officiale, e che a giudizio di Esso dovrebbero incarnarsi nelle modificazioni e innuovazioni da introdursi nella Opera del nostro Monte Pio, si riassumono sostanzialmente nei seguenti tre punti cioè:

1.° Revisione del vegliante Regolamento del Monte, e separazione della parte Organica del medesimo da quella Amministrativa;

2.° Surroga di una Congregazione Cittadina Collegiale gratuita alla attuale Direzione singolare stipendiata avente la rappresentanza del Pio Istituto; e

3.° Limitazione alle attribuzioni esecutive interne delle attuali ingerenze Amministrative e Direttive del Provveditore o Direttore del Monte Pio, in conseguenza della entrata in ufficio della Congregazione amministratrice surriferita.

A conforto di queste idee, per taluna delle quali sembra al prelodato Sig. Gonfaloniere che non possa nè anche ammettersi discussione, Egli adduce lo esempio di una eguale surroga adottata per il Monte Pio di Livorno nel 1811 al tempo della Dominazione Francese in Toscana; scende quindi a discorrere del numero che si designa nè minore di tre, nè maggiore di cinque, dei Soggetti onde dovrebbe a di lui giudizio comporsi la Congregazione predetta; e passa infine ad emettere il dubbio sortogli nell' animo che dalla suavvertita limitazione delle ingerenze ed attribuzioni del Provveditore, possa resultare la inutilità di conservarne il Posto

Digitized by Google

nella nuova organizzazione da darsi al Monte Pio, e scaturire quindi la convenienza di quello sopprimere, come (sono queste le testuali espressioni della Officiale più volte rammentata) *fù altra volta proposto per questo Monte Pio, e come con ragionamenti di non lieve peso vien proposto nell' Opuscolo di recente edito dal Sig. Avv. Angiolo Del Punta sul Monte Pio di Pisa* (3).

Dopo ciò si conchiude col richiamarmi ad esprimere coscenziosamente, e lealmente la mia opinione, messa da parte qualunque considerazione personale, tanto sulla istituzione della Congregazione, quanto circa le attribuzioni che potrebbero rimanere al Provveditore, non che sulla convenienza di sopprimerne il Posto.

La semplice lettura dell' Officio di cui ho fatto qui sopra una fedele esposizione analitica, e della Consiliare Deliberazione a quello alligata, facilmente mi persuasero della capitale importanza della questione che andava a promuoversi, questione non scevra di difficoltà e di pericoli, e di cui la soluzione è destinata per certo ad esercitare una grande influenza sull'avvenire morale ed economico di questo Pio Istituto.

Nell' intento di soddisfare quanto meglio mi sarà possibile alle richieste come sopra direttemi, mi è duopo anzi tutto far qui precedere alcune generali avvertenze sull' attuale ordinamento sì Amministrativo che Direttivo del Monte Pio, quale lo determina il suo Regolamento organico.

Egualmente che le altre Istituzioni di simil genere esistenti nelle Provincie Toscane, il Monte di Pietà di Livorno è stato fino a qui *amministrato* e *diretto* (e vano sarebbe lo impugnarlo) da un Provveditore a mente di quanto tassativamente dispongono gli Articoli 14, 23, 610, 611 e 613, del Regolamento sovraccennato. Sono Autorità tutrici del medesimo, il Consiglio Generale del Comune di Livorno succeduto in tale ingerenza all' antica Magistratura Civica, e la Superiore Autorità Compartimentale, cioè la R. Prefettura Locale.

Digitized by Google

Tanto l' uno quanto l' altra rivedono ed approvano i Bilanci sì Preventivi che Consuntivi, ed entrambi esercitano ogni più ampio sindacato su tutto quanto può referirsi all' Amministrazione del Pio Istituto, la quale anzi, giusta il litterale disposto del precitato Art. 14 del Regolamento, è posta sotto la immediata dipendenza del primo, e sotto la superiore sorveglianza dell' altra. Il Provveditore o Direttore viene eletto dal Principe, e dura in ufficio senza limitazione di tempo; Egli è quindi ai più validi effetti di ragione un Funzionario a nomina Regia; Ha luogo la di lui elezione al seguito della presentazione di una Terna per parte della Rappresentanza Comunale, la quale la rassegna al Principe per organo della Prefettura; Corrisponde officialmente, a seconda delle circostanze e dei casi, e col Capo del Comune, e colla Prefettura suddetta, ed esercita infine le attribuzioni sì amministrative, che direttive del Monte Pio nei modi, colle norme e dentro i limiti, come di sopra si è detto, tracciati dal Regolamento.

Da tempo immemorabile la costituzione organica del Pio Stabilimento procede in cosiffatta guisa. A me non spetta di qui fare l' apologia di tal forma di ordinamento, di cui giammai in verun caso mi sarebbe altronde devoluto il brevetto d' invenzione. — Quali sieno i resultati da esso ottenutisi, lo dica in mio luogo la voce di concorde approvazione, e di plauso proferita in ogni tempo dalle Autorità tutrici sovraenunciate; lo dica il Povero pietosamente sovvenuto e confortato nelle proprie angustie; lo dica il Paese, che mercè il sindacato e la ingerenza eminentemente cittadina esercitata sù tutti indistintamente i varj rami di servizio del Monte, dal Corpo Municipale suo legittimo e naturale Rappresentante, ha potuto star securo sulla piena regolarità, e scrupolosa esattezza delle operazioni che ivi si eseguiscono; lo dica infine, e più eloquentemente di tutti, l' alto grado di prosperità e di floridezza cui ha potuto fino a qui pervenire questo Pio Stabilimento (4).

Digitized by Google

Lungi da me la intenzione di impugnare con queste mie parole, o comunque di porre in forse la necessità e la convenienza di una revisione e riforma del prefato Regolamento. Dirò anzi francamente che ciò io ravviso esser cosa di assoluta urgenza, e di precipua importanza, onde introdurre nelle disposizioni di esso quelle salutari modificazioni che può suggerirne quella insigne maestra del meglio che è la esperienza; imprimervi quella uniformità di principj e di norme che è necessario esista, quanto più sia possibile, e fin dove la indole varia di esse lo consenta, negli Statuti organici delle Opere Pie del Regno, uniformità la quale essa pure è la naturale esplicazione, e la logica conseguenza della nostra Unità Nazionale; ed infine ricomporlo in modo che si coordini ai principj generali proclamati dalla nuova Legge, ed esplicati e commentati nelle Circolari del Ministero dell' Interno del 27 Giugno e 16 Settembre anno corrente (5).

Ma nel tempo che io quì altamente proclamo la urgente necessità di questa riforma che già la illuminata saviezza del Consiglio Generale del Comune aveva ordinata fino dal 18 Gennajo 1862, incaricando me di iniziare in proposito gli opportuni studj, al che da lunga pezza già sonomi alacremente accinto, vuol giustizia che io brevemente discorra della bontà intrinseca del Regolamento medesimo, anche nei suoi rapporti di Amministrazione, e di Direzione interna, e che inoltre lo difenda dall' appunto che per avventura potrebbe credersi da taluno meno cognito del vero stato delle cose, anco ad esso applicabile, che cioè per la epoca in cui fù redatto, risenta esso pure *dell' influenza di tempi e sistemi nei quali la pubblica beneficenza era strumento di Governo assoluto per i proprj fini.*

Compilato dal mio egregio Predecessore in Impiego Balì Albizzo Martellini, di cui il nostro Paese, e il Monte Pio in specie, hanno ben ragione di lamentare tuttora la perdita, l'attuale Regolamento del Monte, previa la san-

Digitized by Google

zione della Civica Magistratura, e lo studio e lo esame dell' Autorità Governativa Locale rimase superiormente approvato dal Ministro dell'Interno, l'onorevole Guerrazzi, con Dispaccio del 27 Novembre 1848. In quel tempo, come ognuno di noi ben ricorda, uno splendido, sebbene effimero sole di libertà, rotte le tenebre dell' assolutismo, brillava sull' orizzonte politico della Toscana, la quale reggevasi a Monarchia temperata da istituzioni rappresentative. La semplice citazione di queste date, e dell'illustre nome del prelodato Ministro che volle in quella occasione non solo plaudita, ma sibbene largamente remunerata l' opera del Martellini (6) basta a mio senso non solo a provare essere immune il Regolamento suddetto dalla colpa d'origine sovraenunciata, colpa la quale ancorchè esistente, avrebbe in ogni modo valso a lavare il battesimo dell' approvazione Ministeriale, ma prova altresì, e in modo luminoso la tesi opposta, che cioè esso Regolamento e pei principj che lo informano, e per il criterio e la economia delle disposizioni che racchiude, e sopratutto per le amplissime garanzie di sostanza e di forma che dà agli interessi che ivi si agitano di pubblica pertinenza, dee risentire, siccome di fatti risente, dello spirito dei tempi di libertà, e di civile progresso nei quali venne in luce (7).

Che se altronde il medesimo non può dirsi privo affatto di mende, per l' ordine logico con cui è condotto, per lo stile non sempre felice col quale è redatto, e per alcune ripetizioni e superfetazioni che vi si notano, è però fuori di dubbio essere esso nel suo insieme un Codice eccellente, e di un merito intrinseco incontestabile, modellato sugli antecedenti Capitoli di questo Monte Pio, e su quelli degli altri congeneri Istituti di Pignorazione, ed entro il quale tutte si comprendono quelle molteplici, e salutari disposizioni strettamente indispensabili ad assicurare il retto, regolare e spedito andamento della sua Amministrazione.

Manifestata per siffatta guisa la mia opinione sulla

Digitized by Google

prima parte della Officiale del prelodato Signor Gonfaloniere, in quanto essa appella alla revisione e riforma del Regolamento, io entro senz' altro a parlare della surroga ora proposta all' attuale Direzione singolare stipendiata, di una Congregazione Cittadina Collegiale gratuita, surroga la quale, come dice lo stesso Signor Gonfaloniere, fù già adottata per il Monte Pio di Livorno al tempo della Dominazione Francese.

Per vero dire dubiterei anzi tutto che fosse esattamente applicabile la parola *surroga* al fatto della istituzione di una Commissione gratuita sul Monte di Pietà di Livorno avvenuta per Decreto del 26 Maggio 1811 del Prefetto del Dipartimento del Mediterraneo, Barone dell'Impero. — Di fatti quella Commissione, anzichè supplantare nell' Amministrazione e Direzione del Monte la persona del Provveditore, togliendo al medesimo ogni relativa ingerenza, venne piuttosto in sussidio ed ajuto di lui nella sola prima parte delle attribuzioni che sopra, e quasi direi per confortarlo dei suoi lumi e dei suoi consigli nella difficile e delicata bisogna. — Ciò resulta dal fatto che il Provveditore di quel tempo Cav. Giovan Battista Maggi fece sempre parte della prefata Commissione, essendone anzi costantemente l' anima e il pernio, e pur seguitando a percipere intieri gli assegnamenti annessi al suo Impiego. — Che se Egli non ebbe di essa Commissione la presidenza, ciò dipese dalla circostanza che di quella fece sempre parte la Persona del Maire *pro tempore*, il quale soprastando per gerarchia al Provveditore dirigente un Istituto subalterno al Comune, era per così dire il Capo nato della Commissione stessa, e grave assurdo sarebbe stato che la cosa avesse proceduto altrimenti.

Quindi è che lo esempio allegato dal Sig. Gonfaloniere, del sistema in proposito adottatosi pel Monte Pio di Livorno all' epoca della Francese Dominazione, anzichè provare che il Provveditore d' allora fù surrogato nell' Amministrazione del Monte da una Commis-

Digitized by Google

sione Cittadina, prova invece che Egli, il Provveditore, pur conservando intierissime le ingerenze direttive interne dello Stabilimento, continuò ad esercitare anche le sue attribuzioni Amministrative, non più da solo come per lo avanti, ma sivvero coll' utile conforto dei lumi e delle cognizioni di essa Commissione, di cui se per imprescindibili ragioni di convenienza e di ordine gerarchico non ebbe la presidenza di diritto, ebbe ed esercitò per sicuro, e costantemente quella di fatto.

Ed invero, nei soli tre anni di vita che ebbe siffatta Commissione (tempo relativamente troppo breve per poter conoscere ed apprezzare la maggiore o minor bontà del sistema introdottosi con la sua istallazione) noi la troviamo mai sempre presieduta dal Maire *pro tempore* della Città di Livorno. — Primi a comporla furono il Maire Saraff, ed i Signori Abramo Errera, Francesco Maccarty, Giovan Spirito Prato, e Giovan Battista Maggi Provveditore. — Morto nel 1812 il Saraff, gli successe nella Presidenza della Commissione il nuovo Maire Luigi Leonardo Coppi, e a questo cessato dall' ufficio, tenne dietro il Maire Antonio Moggi. Tutti i Membri di essa, non eccettuato il Provveditore Maggi, intervenivano alle Adunanze delle quali tenevasi ordinariamente una per settimana, ed avevano voto deliberativo. — Altre norme di minor conto regolavano le attribuzioni e le ingerenze esclusivamente amministrative di tal Commissione, la quale d'altra parte non ebbe giammai residenza fissa nel Monte. Le Adunanze di essa facevansi o al Municipio, o in una Stanza appartenente al quartiere del Massajo della Sezione Rossa Alessandro Passanti che Egli cedeva a tal uopo volta per volta. — Si racchiudono tali notizie in un Volume di Deliberazioni della rammentata Commissione esistente nell' Archivio di questo Monte Pio, dal quale io le ho attinte.

Messo in chiaro per tal maniera qual fosse veramente la forma, e quale la essenza del sistema di or-

Digitized by Google

dinamento del Monte adottatosi perdurante l'epoca surriferita della Dominazione Francese, senza che in quella circostanza veruna innuovazione o riforma venisse introdotta nei Capitoli, o Regolamenti allora vigenti, io passerò a tener parola di ciò che all'egregio Sig. Gonfaloniere non appare suscettibile di discussione, della istituzione cioè per il Monte di Livorno di una Congregazione Cittadina Collegiale gratuita la quale in luogo del Provveditore, ne assuma ed eserciti d'ora innanzi l'amministrazione.

Due soli a mio giudizio sono i casi nei quali cosiffatta sostanziale innuovazione nell'ordinamento del Monte non potrebbe, senza grandemente mancare allo adempimento di un sacro dovere, trascurarsi di promuovere da chi per Legge è rivestito di tal facoltà, cioè:

1.° Quando essa fosse espressamente ordinata dalla Legge medesima;

2.° Quando questa innuovazione venisse consigliata da un cattivo, o almeno difettoso procedimento della presente Amministrazione di detta Opera Pia.

Non mi dilungherò su quest'ultimo punto, sia perchè un senso di modestia che con ogni studio procuro di coltivare nell'animo, me lo impedisce, sia perchè a tutti è noto come da lunghissimi anni in poi, e così anche prima assai della mia destinazione all'ufficio attuale, la quale ebbe luogo per Sovrano Decreto del 20 Gennajo 1855, abbia proceduto l'Amministrazione del Pio Istituto. — Mi propongo soltanto di esaminare se la Legge sulle Opere Pie del 3 Agosto 1862, in ossequio alla quale questa innuovazione vorrebbe operarsi, la imponga, o almeno la suggerisca, o consigli.

Ecco le precise parole dell'Art. 4 della Legge in discorso:

« L'Amministrazione delle Opere Pie è affidata ai
» Corpi morali, Consigli, *Direzioni Collegiali o singo-*
» *lari*, istituiti dalle respettive Tavole di fondazione, o
» dagli speciali Regolamenti in vigore, o da antiche
» consuetudini ».

Digitized by Google

E l' Art. 33 di essa Legge è così concepito:

« Nelle Provincie Toscane *le Amministrazioni esi-*
» *stenti saranno conservate a norma dell' Art. 4*, e sarà
» provveduto per il rimanente alla formazione delle
» Congregazioni di Carità, secondo gli Art. 27 e 28.
» Sino a che non sieno create le Deputazioni Provin-
» ciali permanenti, la tutela delle Opere Pie rimarrà
» alle Prefetture ».

Basta di per se sola la lettura di questi due Articoli di Legge a togliere ogni dubbiezza in proposito, e a rendere agevolmente persuaso chicchessia non essere per nulla obbligatoria la innuovazione che sopra, per la semplice ragione che il primo di essi, cioè l'Articolo 4 della Legge non solo non la impone, ma invece espressamente ne esclude la necessità, laddove ammette in modo tassativo ed esplicito che possa l' amministrazione delle Opere Pie venire esercitata anche da *Direzioni singolari.*

Ma vi ha di più. — L' Art. 33 che ho di sopra testualmente riferito, molto avvalora e rincara la portata di cosiffatto principio, mentre racchiude perfino la imperativa disposizione *che nelle Provincie Toscane le Amministrazioni esistenti siano conservate a norma dell' Art. 4.* — Inoltre così si esprime l' Art. 3 del Regolamento Ministeriale del 27 Novembre 1862 per la esecuzione di detta Legge. « Le Amministrazioni di
» Opere Pie che legalmente esistono in conformità del-
» l' Art. 4 della Legge *continuano a sussistere quali*
» *sono costituite* ». Nè questo concetto manca eziandio di essere ripetuto nella Circolare dell' attuale Ministero dell' Interno del 23 Decembre 1862, in cui fra le altre cose, si enuncia che la Legge in discorso *consacra religiosamente il principio che le Amministrazioni regolarmente esistenti debbano essere conservate.*

Confesso che in virtù del combinato disposto di questi Articoli di Legge e di Regolamento, e di fronte a tanta chiarezza di locuzione, io mi sentirei inclinato

Digitized by Google

a spingere i miei dubbj fino al punto di riguardare e ritenere per ineseguibile la immaginata innuovazione, siccome quella cui ostano le litterali disposizioni della Legge, stante che sia cosa di intuitiva evidenza che l'amministrazione attuale del Monte Pio, alla pari della direzione di esso, s'incarni e risieda nella Persona del Provveditore a mente di quanto è stabilito dagli Art. 14, 23, 610, 611 e 613 del vegliante Regolamento organico del 27 Novembre 1848, da me superiormente citati, e debba quindi ritenersi che questa Amministrazione, tal quale è adesso costituita, rientri nel novero di quelle di cui gli Articoli 33 della Legge, e 3 del Regolamento ordinano la conservazione.

Nè alcuno intrinseco valore avrebbe per avventura l' objetto che altri si affannasse di elevare, della dissuonanza cioè di un amministrazione *singolare* la quale proseguisse ad aver vita per il nostro Monte Pio, coi savissimi principj di libertà, di discentramento, di autonomìa, e di pubblico controllo proclamati dalla Legge suespressa, e dai quali sono animate le singole disposizioni che la informano, avvegnachè col fatto appunto di avere essa Legge determinato che l' amministrazione delle Opere Pie possa essere anche affidata alle *Direzioni singolari*, e coll'avere inoltre imposto che nelle Provincie Toscane sieno *conservate le Amministrazioni esistenti*, è venuto il Legislatore a riconoscere e proclamare solennemente, ed in modo inoppugnabile che tali principj non subiscono modificazione alcuna, nè tanto meno si denaturano per siffatta forma *singolare* di amministrazione, la quale pertanto può benissimo con essi esser compatibile, e coesistere.

Di più, non è estranea alla mia mente la idea che lo spirito onde è informata la disposizione concernente la *conservazione delle Direzioni singolari*, sia quello di conciliare, ove si può, senza offesa della giustizia, e senza detrimento dell'interesse pubblico, meritevole per certo delle più solerti e provvide sollecitudini del R. Gover-

Digitized by Google

no, i riguardi che pure sembrerebbero in qualche guisa dovuti a quei vigili, integri, e zelanti Amministratori che per effetto dei differenti ordinamenti preesistenti, hanno fin qui condotto lodevolmente da soli l' amministrazione delle singole Opere Pie loro affidate, e che durano tuttavia in ufficio, cosicchè per siffatta maniera restasse aperta la via a differire all' epoca della naturale loro cessazione dall'ufficio stesso, la costituzione organica, sotto forma diversa, delle Amministrazioni di cui eglino sono oggidì investiti.

Nella fiducia di esser pervenuto a dimostrare con questo mio ragionamento che la istituzione pel Monte Pio di Livorno di una Congregazione Collegiale gratuita incaricata di amministrarlo, non è imposta dalla vigente Legge sulle Opere Pie del Regno, la quale anzi espressamente dichiara (mi giova quì di ripeterlo anche una volta) di voler *conservate per le Provincie Toscane le Amministrazioni già esistenti per le Opere stesse ;* e nella fiducia eziandio che niuno vi abbia il quale possa in buona fede dubitare che una tale innuovazione ad un sistema che ha fatto fino a quì eccellente prova di sè, sia resa in conto alcuno necessaria, o comunque venga reclamata da un meno retto e regolare andamento dell' attuale Amministrazione del Monte Pio, altro adesso a me non rimane che lealmente dichiarare, che la nomina della Congregazione in discorso, se ammessa e consentita dalla Legge (della qual cosa, ripeto, io dubito grandemente) esser potrebbe sotto varj rapporti feconda di vantaggiosi resulta menti per il Monte, sostituendo all' azione individuale quella collegiale, e volgendo così a profitto del medesimo i benefizj di un criterio meglio illuminato, e per certo meno fallace, appunto perchè collettivo.

Ma affinchè questa sostituzione che suonerebbe uno splendido omaggio allo spirito dei nostri tempi, e alle idee che informano il moderno incivilimento, le quali esigono a buon dritto che la ingerenza cittadina si

Digitized by Google

estenda e partecipi, nelle forme e dentro i limiti segnati dalle Leggi, al maneggio dei pubblici Negozj, possa avere effetto senza disturbo ed incaglio, ma invece con sicuro profitto di quelli stessi interessi che mirasi precisamente colla medesima di vantaggiare, fa di mestieri, a mio avviso, che i nuovi ordinamenti da introdursi, si coordinino ai veri bisogni del Pio Istituto, ed appieno armonizzino con lo *speciale meccanismo delle sue operazioni, non meno che coll'indole del tutto singolare ed esclusiva, che distingue dalle altre la Opera Pia di cui è parola.*

A me quindi parrebbe che, come appunto avvenne all' epoca del Dominio Francese di cui il prelodato Signor Gonfaloniere ha invocato cotanto opportunamente lo esempio, non potrebbe ora nè utilmente, nè saviamente venire affidata l'Amministrazione di questo Monte Pio ad una Congregazione Cittadina, senza chiamarne a parte, con voto deliberativo, e con facoltà e attribuzioni perfettamente identiche a quelle deferite agli altri membri di essa, la Persona del Provveditore, o Direttore *pro tempore* del Monte suddetto, cui inoltre dovrebbe a mio senso spettarne la presidenza, sempre chè però l'onore di questa non si volesse riserbato al Soggetto che temporariamente rivestisse l' ufficio di Capo del Municipio.

E qui cademi in acconcio di rimarcare, in proposito dell' esempio addotto nella Deliberazione Consiliare sopracitata, del riordinamento operatosi delle Amministrazioni e Direzioni delle Opere Pie di Milano al seguito del Rapporto a stampa dell'Assessore Visconti, (8) che anche colà taluni degli antichi Amministratori e Direttori stipendiati di Opere Pie sono stati chiamati a far parte delle nuove Congregazioni Collegiali, tenuti fermi gli assegnamenti di cui godevano; e che inoltre uno tra questi, e precisamente il Direttore dell' Orfanotrofio delle Fanciulle così detto della *Stella* che pur riceve uno stipendio dal Governo, è stato da quel Con-

siglio Comunale, nel nuovo ordinamento di detta Opera Pia, destinato a presiedere la Congregazione Collegiale gratuita che or soprintende alle varie Opere Pie di quella Città formanti il gruppo della *Beneficenza educativa,* e tra le quali il prefato Istituto della *Stella* é pure compreso.

Noterò all'incontro che nelle Provincie Toscane, e segnatamente a Pisa, a Lucca, e nella stessa Firenze, Città cosi largamente provveduta di Opere Pie, continuano queste come per lo avanti, ad essere per la maggior parte condotte da Amministrazioni e Direzioni singolari, senza chè alcuna innuovazione su tal materia siasi fatta, nè tampoco si pensi, per ora almeno, di fare, in riflesso appunto di quanto dispone il prefato Art. 33 della Legge.

Ciò premesso, io penso che il numero dei Componenti la Congregazione che volesse ora eleggersi per il nostro Monte Pio, dovrebbe estendersi fino a Cinque, il Provveditore compreso. Il sistema di elezione di essi, e la loro durata in ufficio, verrebbero regolati da norme speciali, sulle quali a me non spetta, perchè non richiamatovi, di spender parole.

La linea di demarcazione poi tra le attribuzioni della Congregazione, e quelle del Provveditore, esser dovrebbe la seguente. Quella delibererebbe i Bilanci si Preventivi che Consuntivi; consentirebbe la esecuzione di spese straordinarie non previste in Bilancio; regolerebbe il movimento del Personale del Monte e dei Montini; ed in fine eserciterebbe un alta sorveglianza, ed un diritto d'iniziativa sù tutti indistintamente i rami di pubblico servizio nel Pio Istituto. Queste attribuzioni le quali in sostanza sono quelle stesse che fin qui hanno posseduto, e che tuttora possedono, come Autorità tutorie del Monte, la Rappresentanza del Comune, e la Regia Prefettura, dovrebbero essere esercitate dalla Congregazione, dopo avutone, a seconda dei casi, il parere scritto del Provveditore, come anche adesso si pratica.

Digitized by Google

Questi, d'altra parte dovrebbe continuare ad avere la direzione interna dello Stabilimento; eseguire le Deliberazioni della Congregazione; risiedere fissamente al Monte, come fà attualmente, nelle ore in cui esso è aperto al pubblico servizio; regolare il servizio medesimo, a seconda dei casi, e delle circostanze; vigilare sù tutte indistintamente le operazioni degl' Impiegati si al Monte, che alla Loggetta ove ha luogo la pubblica vendita dei Pegni, come nei dependenti Montini; sfogare gli affari di dettaglio che giornalmente, e in numero non piccolo affluiscono al Monte; regolare le spese di Amministrazione prevedute in Bilancio, od autorizzate straordinariamente dalla Congregazione; ed esercitare in somma tutte quelle molteplici e minuziose incumbenze direttive, e di ordine interno che gli affida il Paragrafo 2, Art. 640, e seguenti del Regolamento sovraenunciato, e che non sono nè lievi, nè di lieve importanza, come potrebbe facilmente persuadersi chiunque volesse sobbarcarsi al fastidio di assumerle in accurata disamina.

Con quanto sono venuto sino a quì esponendo, con abuso forse soverchio della pazienza di chi si farà a leggere queste mie pagine, parmi di esser giunto a dar congrua e categorica replica ai tre punti cardinali sù i quali si aggira la più volte ricordata Officiale del Sig. Cav. Gonfaloniere in data del 27 Ottobre p.° p.°, e da me enunciati di sopra. Se non che, solo adesso mi accorgo di avere anche oltrepassato il compito suddetto, laddove proclamando altamente la opportunità della partecipazione del Provveditore *pro tempore* del Monte alla Congregazione surriferita, mi trovo ad aver già dato una anticipata risposta al dubbio, certamente plausibile per le intenzioni che lo hanno mosso, sorto nell' animo del lodato Signor Gonfaloniere, circa la convenienza, o nò di conservare nella nuova organizzazione che s' intende di dare al Monte Pio, l' ufficio di esso Provveditore, o Direttore.

Digitized by Google

Per altro è questo un tema che quantunque per me spinoso e delicato a trattarsi, pure per la sua gravità ed importanza non vuole esser toccato di volo, e direi quasi per incidenza. Io entro quindi nella ingrata materia con sicura coscienza, perchè appunto fortificato da quei sentimenti *di onesto e liberale Cittadino* ai quali si piace di fare appello colla Officiale suddetta lo stesso Signor Gonfaloniere.

Sebbene grandissime sieno in me la fede, e la reverenza nella efficacia della ingerenza cittadina gratuita nel maneggio della Cosa Pubblica, massime se questa costituisce il Patrimonio del Povero, pur tuttavia poggierebbe a mio credere sul falso colui che reputasse che quei Soggetti i quali fossero prescelti all' esercizio di siffatta ingerenza, potessero e volessero costantemente, e con ogni assiduità e continuità a quella dedicarsi a corpo perduto, trascurando i proprj negozj, ed immolando per così dire ad essa tutta intiera la propria libertà, e gli agj e i comodi della vita, siccome la esperienza pur troppo ne ammaestra. D' altra parte io trovo che appunto perchè questa ingerenza ha in sè tanto di pregio e di valore, ragion vuole che se ne profitti con sobrietà e discrezione, onde là dove viene applicato, duri perennemente benefico lo influsso vivificatore di essa. Quindi è, che mentre io non discordo che tale ingerenza cittadina possa di per sè sola bastare a condurre quelle fra le Opere Pie le quali son prive di rapporti continui di servizio e di contratto col Pubblico, di fronte a cui sono quasi come una lettera morta, nego poi recisamente che una vasta e complicata Amministrazione siccome quella del nostro Monte Pio, la quale consta di un sì numeroso personale d'Impiegati; che ogni giorno, e da mattina a sera, deve stare a disposizione del Pubblico; nella quale è quotidiana e molteplice l' affluenza degli affari; in cui si custodiscono robe ed oggetti di sì ingente valore; e che infine compie annualmente un giro di operazioni per varj millioni di Lire, (9) possa non che

condursi, ma tampoco sussistere, senza la vigile opera di un Direttore attivo ed esperto che fissamente risieda sul luogo, e che con sano criterio ne moderi, e presieda il regolare andamento.

È questa agli occhj miei una verità di tale e tanta evidenza che sembrami non potersi sul serio porre in dubbio da chiunque appena conosca nei suoi svariati dettagli, lo interiore meccanismo del Monte Pio, e le imperiose esigenze del pubblico servizio che ivi si disimpegna.

Ritenuta dunque l' assoluta necessità, anco agli effetti direttivi interni, della conservazione nel Monte di una superiore Autorità la quale vi abbia stabile residenza, ed in cui si concentri ogni responsabilità morale dell' andamento del servizio, io penso che non avrò duopo di molte parole per dimostrare che questa non potrebbe, senza gravissimi inconvenienti, proseguire ad esercitarsi che da un Provveditore o Direttore, come la è stata fin quì, e non altrimenti.

E di fatti, ammesso ciò che per me non è suscettibile di contestazione, che cioè la Congregazione Cittadina gratuita cui fosse affidata l' amministrazione del Monte non potrebbe giammai essere in grado di assumere, e disimpegnare colla necessaria assiduità le funzioni direttive interne del medesimo, da chi mai queste, una volta che restasse soppresso l'Ufficio di Provveditore, dovrebbero esercitarsi? Forse dal Computista Generale? O forse, a turno fra loro, da uno dei Massari, per tacere degli altri Ministri d' ordine più subalterno? E chi è che non sappia che la maggior vigilanza di cui necessitano i Monti di Pietà vuole essere rivolta appunto alle operazioni di tal sorta d' Impiegati, siccome coloro nelle cui mani riposano, per così dire, le sorti economiche di tali Istituti? E chi è che non sappia che la Computisteria Generale coi suoi Libri e Registri di Scrittura, e coll'adempimento di tutti quei doveri che non a caso il Regolamento le impone, rivede e controlla le

operazioni di tutti indistintamente i Ministri dello Stabilimento, le quali in qualche guisa alle sue si collegano? E come potrebbe in tesi astratta il Computista, il quale altra scienza non possiede che quella aridissima delle cifre, bastare a supplire alle svariate emergenze di una Direzione avente così grande complicazione, e sì minuto dettaglio? E quale in fine esser potrebbe l' autorità, e l' influenza morale di esso (così proficua e così salutare in certi casi) sopra Ministri i quali, come i Massari, sono piuttosto suoi Colleghi che subalterni?

E se questo può affermarsi rispetto al Computista, cosa non dovrebbe dirsi a riguardo dei Massari cui volesse deferirsi l' incarico della direzione sovraccennata? io penso, e voglio quì limitarmi ad asserire senza tema di poter essere vittoriosamente contradetto, che in tal modo operando, si farebbe cosa, come illogica ed assurda, così altamente sconvenevole e dannosa.

Ed in vero, astrazione fatta dalle Persone, è indubitato che per massima generale tali Ministri sono quelli che sopra gli altri han duopo di una sorveglianza indefessa, continua, perennemente indagatrice, mentre la storia dei Monti di Pietà tanto nazionali, che esteri, è lì per attestare che i maggiori e quasi sempre irreparabili danni onde sieno state colpite cosiffatte Istituzioni, hanno ognora avuto origine dalla negligenza colpevole, se non dalla stessa infedeltà dei Massari, destinati per la natura del loro ufficio ad esser gli unici ed esclusivi guardiani delle ingenti ricchezze che ivi si custodiscono.

In appoggio a queste mie asserzioni vuolsi altresì avvertire che nel congegno meccanico del Monte havvi tale una concatenazione di ingerenze e di operazioni, per le quali in più modi, e da più lati vengono le gestioni dei Massari ad essere minutamente controllate. Ora ognun vede quanto assurdo e ridicolo sarebbe il devolvere ad essi l' esercizio, sebbene momentaneo, delle funzioni direttive, lo che equivarrebbe ad an-

Digitized by Google

nientare, o almeno a grandemente indebolire quella azione di controllo verso loro stessi che è d'interesse supremo serbar viva ed efficace in ogni sua parte, ed in tutta la sua pienezza.

A due osservazioni ancora mi richiama la tante volte rammentata Officiale del Cav. Gonfaloniere, laddove Egli, a sostegno del dubbio sopravvenutogli sulla eventuale inutilità di conservare il Posto del Provveditore, allude ad una eguale soppressione del medesimo altra volta proposta, e si rinfranca della opinione consimile, rispetto al Monte Pio di Pisa, emessa dal Signor Avvocato Del Punta.

Ora io dirò in primo luogo che non mi consta, nè resulta dagli Archivj, e dalle memorie che si conservano in quest'Uffizio, che mai sia stata agitata la questione di tal soppressione, se pure ciò non avvenne all'epoca di sopra citata della Dominazione Francese allorchè fù proceduto alla creazione, di cui in addietro ho parlato, della Commissione pel nostro Monte Pio; che che però sia di ciò, è per me manifesto che il fatto di non esser giammai stata tradotta in atto cotal soppressione, debbe aversi per un chiaro ed eloquente argomento di prova che fù in pari tempo riconosciuta la inconvenienza e il danno di quella effettuare.

Maggiori parole avrei a dire circa le idee propugnate nell' Opuscolo del Sig. Del Punta, se a me incombesse, o comunque, mi stimolasse il prurito di sottoporlo all' esame di una critica spassionata ed imparziale. Ma ciò non essendo, ragion vuole che io lasci a chi direttamente può spettare di farlo, il carico di congruamente discutere e confutare le dottrine, non sempre a mio avviso giuste ed accettabili, poste in campo dall' Autore. Il quale, se col Libro in discorso è venuto ognora più a chiarirsi per uomo versato nelle discipline economiche, di lucido ingegno, e sollecito del pubblico bene, è riuscito d' altra parte ad accrescere in me tanto, la convinzione che le nude teorie non

Digitized by Google

bastano ad impiantare un sistema qualsiasi di prosperità e di durata, e che inoltre ben meschine e limitate sono le pratiche cognizioni che egli possiede sulla materia la quale ha formato il soggetto del suo recente Lavoro.

Dopo di aver dato questo rapido cenno dell' Opuscolo in questione, siccome quello sulla cui autorità mostrava in parte fondarsi il Cav. Gonfaloniere, altro non mi resta se non dichiarare che non potrebbero in verun caso da me accettarsi le dottrine in quello esposte che con benefizio d' inventario, dappoichè buona porzione di esse, come potrei alla circostanza provare, mi si dimostrano affatto inattuabili e perniciose, perchè tali da compromettere a mio avviso non solo la prosperità, ma sibbene la stessa esistenza di una Istituzione la quale è ben lungi dall'aver fornito il suo compito nella Società, e che io, con buona pace del Sig. Del Punta, continuerò a chiamare di Pietà, o di Beneficenza, conforme anco la recente Legge sulle Opere Pie non ha dubitato di qualificarla.

Giunto per tal maniera al termine di questo mio modesto Lavoro, col quale ad altro non ho inteso che a sostenere le ragioni, e difendere e propugnare quelli che a me sono sembrati veri, vitali, e legittimi interessi di un Istituto della cui rappresentanza sono investito per Legge, (10) ed al quale con operosa e costante sollecitudine ho consacrato da quasi nove Anni (e spero non indarno) ogni mio studio e fatica, io aspetto con animo tranquillo e fidente le risoluzioni che verranno superiormente adottate per fermare la di lui sorte avvenire, lieto in ogni evento di avere per parte mia adempiuto con secura coscienza, e quanto meglio per me si poteva, a quello che io considerava come il massimo, ed il più sacro dei miei doveri.

Digitized by Google

Annotazioni

(1) *Livorno li 27 Ottobre* 1863.

Il Gonfaloniere del Comune di Livorno rimette al Signor Provveditore del Monte Pio copia della Deliberazione presa dal Consiglio Generale di detto Comune nella Adunanza de' 13 Ottobre corrente.

La lettura di quella Deliberazione dimostrerà al Sig. Provveditore il bisogno di sottoporre a revisione il Regolamento del Monte Pio del 27 Novembre 1848.

E già questa revisione avea formato subjetto di discussione nel Consiglio Generale, siccome rilevasi dalle Deliberazioni Consiliari del dì 18 Gennajo 1862, e 19 Settembre 1863 state opportunamente comunicate.

Prima per altro di riformare il Regolamento, e separare la parte organica dalla Amministrativa, è uopo occuparsi della sostanziale modificazione della Rappresentanza del Monte Pio, che essendo ora una Direzione singolare stipendiata, deve, per i principj generali dai quali è informata la Legge sulle Opere Pie, essere surrogata da una Congregazione Cittadina Collegiale Gratuita.

Questa surroga a opinione del sottoscritto non può ammettere discussione, e fù già adottata per il Monte Pio di Livorno al tempo della Dominazione Francese.

La discussione potrà cadere sul numero dei componenti la Congregazione, e sulle attribuzioni esecutive da riservarsi al Provveditore.

Quanto al numero dei componenti la Congregazione, sembrerebbe al sottoscritto che non dovesse essere nè minore di trè, nè maggiore di cinque.

Quanto alle attribuzioni del Provveditore, non vi è dubbio che entrata in ufficio la Congregazione Amministratrice, saranno queste molto minori delle attuali, e limitate puramente alle attribuzioni esecutive interne.

Una tal limitazione potrebbe far sorgere il dubbio della inutilità di mantenere il Posto di Provveditore, e della convenienza di sopprimerlo, come fù altra volta proposto per questo Monte Pio, e come con ragionamenti di non lieve peso vien proposto

Digitized by Google

nell' Opuscolo di recente edito dal Sig. Avv. Angiolo Del Punta sul Monte Pio di Pisa.

Checchessia però di ciò che si referisce alle attribuzioni del Provveditore del Monte Pio, e della convenienza di mantenere, o sopprimere l'Impiego stipendiato, il sottoscritto gradirà conoscere l' opinione del Sig. Provveditore tanto sulla Congregazione, quanto sulle attribuzioni che potrebbero rimanere al Provveditore, quanto sulla convenienza di sopprimerne il Posto, certissimo che lo stesso Sig. Provveditore da onesto e liberale cittadino, messa da parte qualunque considerazione personale, emetterà coscienziosa e leale opinione, onde l' Amministrazione del Monte Pio di Livorno si ricostituisca indipendente, regolare, e cittadina, come vogliono i principj dai quali sono animate le nuove disposizioni sulle Opere Pie del Regno d' Italia.

Il sottoscritto attende dal Sig. Provveditore riscontro della presente, e con quella sollecitudine che sarà possibile, attende altresì le richieste osservazioni che saranno comunicate alla Commissione Comunale di Beneficenza, ed anche al Consiglio Generale, allorchè in una delle prossime Adunanze sara discusso il riordinamento dell' Amministrazione del Monte Pio di Livorno.

Il Gonfaloniere
MICHELE D' ANGIOLO

Sig. Provveditore
DEL MONTE PIO
DI LIVORNO.

(2) Il Consiglio Generale del Comune di Livorno nell' Adunanza del 13 Ottobre 1863 ha deliberato quanto appresso:

Il Sig. Gonfaloniere legge un Ufficio della Prefettura Locale al medesimo diretto nel dì 8 corrente, del seguente tenore;

« Mi pregio trasmettere alla S. V. Ill.ma N. 6 Circolari del Mini-
» stero dell' Interno N. 139 in data 16 Settembre, pregandola darne
» comunicazione alle Amministrazioni delle Opere Pie di qnesta Città
» acciò con la lodevole sollecitudine di che hanno sempre date prove,
» procedano a deliberare le modificazioni da introdursi così nella parte
» Organica, che nella Amministrativa degli Statuti e Regolamenti com-
» pilati in epoca anteriore alla attuazione della Legge 3 Agosto 1862. »

Il Prefetto
AMARI

e legge detta Circolare del Ministero dell' Interno, del tenore che appresso:

« Colla Circolare N. 105 del 27 Giugno a. c., N. 3481, Divisione
» 6.ª, fu richiamata l' attenzione de' signori Prefetti sulla differenza

Digitized by Google

» che corre fra gli statuti e regolamenti organici, ed i regolamenti di
» amministrazione e di ordine interno delle Opere pie, e sulle prati-
» che da eseguirsi per gli uni e per gli altri, prima e dopo la loro
» approvazione.

» Le norme tracciate furono a mio credere sufficienti perchè nella
» compilazione degli statuti e regolamenti si potesse con principii di-
» rettivi uniformi procedere in tutto lo Stato, e con eguale larghezza
» le massime di discentramento governativo e di autonomia delle Opere
» pie, onde è informata la legge 3 Agosto 1862, ovunque applicare.

» Ma se con ciò si provvedeva all' avvenire per le Opere pie che
» o fossero tuttora prive di statuti e regolamenti, o venissero fondate
» di nuovo, non potrebbe dirsi altrettanto in riguardo al passato per
» le Opere pie che sono fornite di statuti e regolamenti compilati in
» epoca anteriore all' attuazione della Legge 3 agosto 1862, la mag-
» gior parte de' quali deve necessariamente risentirsi della influenza
» de' sistemi opposti che le Opere pie regolavano ne' vari Stati, in
» cui si frazionava l' Italia.

» Per tale considerazione reputo necessario che gli statuti e re-
» golamenti anteriori al 1.° gennaio 1863 siano tutti riveduti, e quan-
» do, come sarà il più delle volte, se ne riconosca il bisogno, ri-
» composti in modo che si coordinino a' principii generali proclamati
» dalla nuova legge, e nella forma rispondano alle norme prescritte
» nella Circolare 27 giugno dianzi citata.

» I signori Prefetti dovranno a questo fine invitare tutte indistin-
» tamente le Amministrazioni delle Opere pie soggette alla legge
» 3 agosto 1862, che abbiano regolamenti anteriori all' attuazione
» della legge medesima, a deliberare le modificazioni da introdursi
» così nella parte organica, che nell' amministrativa. Eglino mede-
» simi poi assoggetteranno ad un rigoroso esame tutti i regolamenti
» in discorso, e quando da questo studio emerga loro il bisogno di
» una di quelle radicali ed intrinseche riforme, che sono previste dal-
» l' articolo 23 della legge 3 agosto più volte citata, dovranno farne
» oggetto di comunicazione ai Consigli Comunali o Provinciali per
» l' iniziativa che ad essi è deferita dal successivo articolo 24.

» Nelle riforme di regolamenti di amministrazione e d' ordine in-
» terno le Deputazioni provinciali non si attengano a troppa parsi-
» monia di disposizioni, la quale se in certo limite è lodevole nella
» compilazione degli statuti, può ne' regolamenti d' amministrazione
» addivenire pericolosa.

» Non a caso l' art. 65 del regolamento approvato col Reale De-
» creto 27 Novembre 1862 ordinò che tutte le Opere pie, le quali
» non avessero ancora al 1.° gennaio 1863 un regolamento interno,
» lo dovessero compilare e riportarne l' approvazione entro l' anno.
» Quando i regolamenti generali governativi contenevano minuti det-
» tagli, quando molte cose erano deferite ad un apprezzamento di con-
» venienza dell'Autorità tutrice, era minore il bisogno di regolare la
» vita interna dell'Opera pia. Ma dappoichè questa vita fu resa quasi
» indipendente, uopo è che con maggiore estensione sieno fissate le
» norme atte a dirigerne l' andamento economico e disciplinare, af-
» finchè l' autonomia non abbia a degenerare in arbitrio.

Digitized by Google

» Nè si tema di trovare ostacoli nella massima, che i regola-
» menti speciali in vigore sono conservati dalla legge 3 agosto 1862;
» imperocchè in tanto siano conservati, in quanto alla legge stessa non
» siano contrarj e la negazione non divengano dei principii che essa pro-
» clama. E qui d'altro appunto non si tratta che di mettere i regola-
» menti in perfetta armonia colle disposizioni e coi principii della legge.

» Io credo che grandi saranno i beneficii che deriveranno da una
» nuova compilazione degli statuti e de' regolamenti delle Opere pie,
» e che questo sarà il mezzo più potente per incarnare nella vita de-
» gli Istituti il principio della libertà, e localizzarne veramente l'am-
» ministrazione e ben ordinarla, se la mole e l'importanza del lavoro
» non isgomenterà l'animo dei signori Prefetti, e delle Deputazioni,
» dei Consigli Provinciali e Comunali, e di tutti gli onesti e liberali
» Amministratori.

» Alla prescrizione contenuta nell'altra Circolare 24 gennaio
» 1863, di trasmettere al Ministero insieme alle tabelle statistiche i
» regolamenti, non è punto derogato colla presente, del cui arrivo at-
» tendo di essere avvisato dalla cortesia dei signori Prefetti ».

Pel Ministro
S. SPAVENTA.

e legge altresì la Circolare del Ministero dell'Interno de'27 Giu-
gno 1863 come segue;

« La Legge del 3 Agosto 1862 sulle Opere Pie, nei combinati
» articoli 15, 23, 24 e 25, ed il regolamento per l'esecuzione della
» medesima, approvato con Regio Decreto 27 novembre 1862, nel-
» l'art. 52, prescrivono che gli statuti organici delle singole Opere
» Pie e le modificazioni e riforme relative siano sottoposte alla So-
» vrana sanzione, e che per lo contrario siano approvati alla Depu-
» tazione provinciale i Regolamenti d'amministrazione.

» Importando per la retta esecuzione della Legge che si proceda
» in tutte le Provincie del Regno con principii direttivi uniformi nella
» compilazione degli statuti, credo utile ed opportuno di qui ricordare
» che per statuto o regolamento organico s'intende quello in cui sono
» dettate le norme relative alla fondazione o costituzione dell'Opera
» Pia, alla sua vita nella società di cui viene a far parte, alle sue
» relazioni fondamentali colla medesima, e al modo della sua morale
» esistenza per operare e mantenersi.

» Deve perciò ogni regolamento organico contenere l'origine, il
» nome, la sede e lo scopo dell'Opera Pia, la sorgente de'suoi mezzi,
» l'amministrazione collettiva o singolare onde si regge, e se divisa
» fra più persone o più corpi il limite delle attribuzioni di ciascuno,
» non che le norme onde si regola l'elezione, la durata in ufficio e
» la rinnovazione degli amministratori, la regolarità delle adunanze
» e la validità delle deliberazioni.

» Quanto ai regolamenti d'amministrazione e d'ordine interno
» spetta più direttamente alle Amministrazioni delle Opere Pie e alle
» Deputazioni provinciali che ne hanno la tutela, il giudicare delle

Digitized by Google

» regole che siano più atte a conservare e a prosperare i beni, e a
» giustamente distribuire i soccorsi, nè io intendo prevenirne l'ini-
» ziativa o vincolarne in un modo qualunque la libertà d'azione. Tutto
» ciò che non è organico appartiene necessariamente ai regolamenti
» d'amministrazione e di ordine interno.

» Uopo è pertanto che gli statuti contengano tutto ciò che è in-
» trinseco ed essenziale all'indole loro, e che siano redatti separata-
» mente dai regolamenti d'amministrazione e d'ordine interno, per
» evitare che la confusione delle disposizioni generi la confusione dei
» poteri, e da una parte l'Autorità inferiore invada il campo riservato
» al Capo dello Stato, mentre dall'altra l'ingerenza governativa s'in-
» trometta negli affari che la Legge demandò alle Autoritá locali.

» Non potranno gli statuti essere rassegnati al Ministero per l'ap-
» provazione Sovrana, se prima la Deputazione provinciale non li ab-
» bia esaminati, e non siano accompagnati dal parere della medesima
» per esteso.

» Dopo la Sovrana approvazione gli statuti e le modificazioni de-
» gli stessi saranno a spesa dell'Opera Pia dati alle stampe, e ne sa-
» ranno trasmessi al Ministero quattro esemplari.

» Finalmente per invigilare, come vuole l'art. 20 della Legge 3
» agosto 1862, sull'amministrazione delle Opere Pie e sull'osservanza
» degli statuti fondamentali, il Ministero ha bisogno di conoscere le
» regole colle quali si governano gli Istituti, e se ne fa l'interno ser-
» vizio. Dovranno perciò essere pure trasmesse al Ministero due copie
» almeno di ciascun regolamento d'amministrazione e d'ordine inter-
» no che sia stato dal 1.° gennaio 1863 ad oggi, o sarà in appresso
» approvato dalle Deputazioni provinciali.

» Alla solerzia dei signori Prefetti m'affido pienamente perchè
» impartiscano analoghe direzioni e disposizioni alle Amministrazioni
» delle Opere Pie, ai Consigli comunali e alle Deputazioni provinciali,
» e ne curino l'osservanza e l'esecuzione ».

Pel Ministro
S. SPAVENTA.

Ultimata questa lettura, lo stesso Sig. Gonfaloniere dice:

« La Legge 3 Agosto 1862; e il Regolamento del 27 successivo Novembre sulle Opere Pie danno diritti, e impongono doveri ai Consigli Comunali.

« Il Ministero dell'Interno con la Circolare de'23 Decembre 1862, dichiarò confidare che i Sindaci, le Giunte Municipali, e i Consigli Comunali, sarebbero stati zelanti nell'esercizio delle importanti incombenze loro affidate dalla Legge e Regolamento suddetti, e che usciti di recente dalle elezioni popolari, ed onorati dalla fiducia del Re, si sarebbero adoperati efficacemente a favorire con la loro assistenza morale e materiale l'applicazione di una Legge tutta intenta al ben essere dalle popolazioni.

« Conviene, o Signori, che anche il Consiglio Comunale di

Digitized by Google

Livorno si occupi delle Opere Pie locali, eserciti i diritti, soddisfi ai doveri sanciti dagli ordini.

« Molti Comuni del Regno, hanno già assai operato in cosa di tanta importanza.

« Citerò fra questi il Comune di Milano, che ha Opere Pie con patrimonio di circa due millioni di lire.

« È pubblicato colla stampa il rapporto sul riordinamento delle Amministrazioni e Direzioni delle Opere Pie di Milano, letto nella seduta di detto Consiglio de' 22 Maggio 1863 dall' Assessore Relatore Visconti, e il riordinamento è già compiuto essendo stato approvato col Decreto Reale de' 30 Agosto 1863.

« Se io dovessi oggi dirvi, quante e quali sono le Opere Pie del Comune Livornese, non sarei in grado di darvi una precisa risposta.

« È quindi necessario che il Consiglio Comunale faccia sollecitamente compilare una esatta Statistica di tutte le Opere Pie del nostro Comune, se vuole davvero erercitare su quelle il diritto di sorveglianza, che gli è stato accordato.

« L'art. 64 del Regolamento del 27 Novembre 1862 impone alle Opere Pie di denunziarsi al Comune nel territorio del quale esistono; la Circolare del Ministero dell' Interno de'23 Decembre 1862 incarica i Prefetti d' invigilare perchè queste denunzie siano fatte, e la successiva Circolare del Ministero stesso del dì 24 Gennajo 1863, volendo che le denunzie avessero luogo con ordine, e colla possibile uniformità fece noto essere state compilate apposite tabelle da distribuirsi alle singole Opere Pie, perchè fosse designato a ciascun numero la risposta alle corrispondenti domande.

« Queste tabelle doveano da ciascuna Opera Pia, essere rimesse in triplo esemplare uno per rimanere negli Atti del Comune, l' altro nell' Ufficio della Prefettura, il terzo dovea essere rinviato al Ministero.

« Di queste denunzie ne sono giunte al Comune, con tabella fornita dal Ministero, N. 8, cioè:

1. Monte Pio.
2. Ricovero di Mendicità.
3. RR. Spedali riuniti.
4. Pio Instituto di S. Maria Maddalena.
5. Arciconfraternita della Misericordia.
6. Case Pie delle Povere Mendicanti, e del Refugio.
7. Patrimonio Ecclesiastico.
8. Instituto di Santa Giulia detto il Paradisino.

e compilate in modo differente, ne son giunte sette, cioè:

Digitized by Google

1. Confraternita Israelitica, soccorritrice di vedove israelitiche.

2. Confraternita Israelitica di Carità, e Misericordia.

3: Confraternita Israelitica *Hatteret-Tifferet.*

4. N. 32 Opere Pie Israelitiche dirette dal Consiglio della Università Israelitica, amministrate dagli amministratori *pro tempore* della Università predetta.

5. Confraternita Israelitica *Sciomerè Berit Holam.*

6. Confraternita Israelitica *Bichur Kolim.*

7. Confraternita della Misericordia Israelitica.

« Da tale elenco vi è facile comprendere come non tutte le Opere Pie del Comune Livornese si sono denunziate.

« Occorrerà quindi verificare quali Opere Pie non si sono uniformate al disposto della Legge, Regolamento, e Circolare suddetti, e richiamarle senza ritardo a adempiere al loro dovere.

« Le Circolari poi delle quali vi ho fatto lettura, pongono il Consiglio in grado di fare utili proposte per variazioni negli Statuti e Regolamenti delle Opere Pie, che devono risentirsi pur troppo dell' influenza di tempi e sistemi nei quali la pubblica beneficenza era strumento di Governo assoluto per i proprj fini.

« Queste proposte dovrebbero cominciare dal riordinamento delle attuali Amministrazioni e Direzioni come appunto fu fatto per il nostro Ricovero di Mendicità col Decreto Reale de' 5 Luglio 1863, e per le Opere Pie di Milano col Decreto Reale de' 30 Agosto detto.

« E le proposte stesse può il Consiglio direttamente presentare alla Superiore Autorità, per il prezioso diritto di iniziativa che gli ha accordato la Legge de' 3 Agosto 1862, in ossequio del quale il Consiglio di Stato, con Parere del 7 Marzo 1863, ebbe a dire, che anche le Amministrazioni di Opere Pie create dal Governo non potevano da questo modificarsi, se prima non era sentito il respettivo Consiglio Comunale.

« E il riordinamento delle Amministrazioni, e Direzioni suddette, dovrebbe aver per base — Amministrazioni collegiali gratuite da eleggersi dal Comune, se diversamente non abbiano disposto i privati fondatori delle Opere Pie. — Cessazione dagli Ufficj delle attuali Direzioni, o Amministrazioni si gratuite che salariate, con riguardi agli impiegati stipendiati. — Commissione alle nuove rappresentanze di compilare i Regolamenti Organici, è di Amministrazione, e presentarli per le opportune approvazioni. — Piena libertà di Amministrazione nei nuovi Eletti. — Responsabilità morale di questi di fronte ai loro concittadini.

« Nel nostro Consiglio l' ottava Commissione ordinaria è incaricata degli studj sugli affari che riguardano la Beneficenza; a que-

Digitized by Google

sta Commissione composta degli Onorevoli Consiglieri Giera, Carega, e Disegni, e del Supplente Fajani, potrebbe esser dato l'incarico di occuparsi di quanto occorre, perchè il Consiglio Comunale Livornese eserciti i diritti e soddisfi ai doveri sulle Opere Pie.

« La intelligenza, e attività di questi onorevoli colleghi, ai quali non mancherà di certo il concorso delle attuali Amministrazioni, e Direzioni delle Opere Pie, è sicura garanzia, che nè la mole, nè l'importanza del lavoro sgomenterà l'animo loro, e servendomi quasi delle stesse parole della Circolare Ministeriale, testè letta, dirò che dovrà esser loro di grato conforto, il vanto di aver dato opera perchè nelle Opere Pie del Comune Livornese s'incarni il principio di libertà, e se ne localizzi, e se ne ordini indipendente, regolare, e cittadina amministrazione.

« Quindi io propongo che il Consiglio prenda una Deliberazione nei seguenti termini.

« Il Consiglio Generale del Comune di Livorno.

« Udita la lettura dell'Officio della Prefettura locale del dì 8 corrente, e delle Circolari del Ministro dell'Interno de' 27 Giugno, e 16 Settembre decorsi.

« Sulla proposta del Gonfaloniere.

DELIBERA

Primo.

Sarà compilata a cura della ottava Commissione ordinaria del Consiglio una Statistica delle Opere Pie del Comune Livornese nella quale più specialmente sarà indicato

(a) Il nome dell'Opera Pia.

(b) L'atto che la instituisce, e gli atti successivi che vi avessero portato modificazione.

(c) Lo scopo dell'Opera Pia.

(d) A chi n'è affidata l'amministrazione.

(e) Da chi sono nominati gli Amministratori.

(f) Lo stato economico.

Secondo.

Sarà dalla detta Commissione verificato quali fra le dette Opere Pie non siasi uniformate alle prescrizioni loro imposte nei rapporti col Comune; e la nota relativa sarà comunicata al Gonfaloniere per gli opportuni richiami.

Terzo.

La detta Commissione è incaricata, sentite le respettive Opere Pie di proporre quelle variazioni che crederà opportune

Digitized by Google

nelle Amministrazioni e Direzioni attuali, per esser poi dal Consiglio sottoposte alla superiore sanzione.

QUARTO.

La Commissione stessa riferirà al Consiglio, sulle variazioni, o modificazioni che fossero direttamente deliberate da dette Opere Pie.

QUINTO.

Il Gonfaloniere è incaricato di trasmettere Copia della presente Deliberazione alle Opere Pie di questo Comune.

La proposta del Sig. Gonfaloniere viene accolta con segni di approvazione; si chiede che sia messa ai Voti, lo che eseguito, si riscontra approvata con Voti ventuno, e così alla unanimità.

Visto IL GONFALONIERE
MICHELE D' ANGIOLO

Per Copia Conforme
LEONARDO SORIANI
Cancell. Ministro del Censo.

(3) *Sul Monte di Pietà — Considerazioni dell'Avvocato Angiolo Del Punta estratte dal Giornale di Pisa — Pisa Tipografia Citi* 1863. —

(4) La Media annua degli utili netti del Monte nel decennio dal 1852 al 1861 inclusive ascende a it. Lire 18,832. 72. — A contare dal 1862 la terza parte degli utili netti annuali è devoluta a benefizio di questo Ricovero di Mendicità, a forma di una Deliberazione del Consiglio Generale del Comune del 18 Gennajo 1862, rimasta congruamente approvata dalla Regia Prefettura locale nel dì 6 Febbrajo successivo. — Lo Stato Patrimoniale del Monte resultante dall' ultimo Bilancio Consuntivo, cioè da quello del 1862, consiste in it. Lire 831,597. 20.

(5) Vedansi tali Circolari nel corpo della Deliberazione del Consiglio Generale del Comune, riportata qui sopra nella Nota di N. 2.

(6) Il Dispaccio Ministeriale del 27. Novembre 1848 così dispone al Paragrafo 11.º « Che sia contestata al Cavalier Balì
» Albizzo Martellini la piena superiore soddisfazione per lo zelo
» indefesso da esso spiegato nella direzione di quello Stabilimento,
» e per essersi lodevolmente disimpegnato dell' affidatagli commissione del nuovo Regolamento come sopra approvato, in vista di che viene autorizzata la Magistratura Civica di Livorno
» a concedergli una Gratificazione nella Somma di Zecchini
» Trecento pagabile per una sol volta dalla Cassa di codesto
» Monte Pio, con che questo pagamento sia effettuato nei modi
» e tempi che non dissestino l' Amministrazione. »

(7) Dopo la Restaurazione del 1849 poco mancò che que-

Digitized by Google

sto Regolamento non venisse manomesso, in odio, se non altro, della epoca in cui avea visto la luce — Io che scrivo, e che rivestiva in quel tempo l'ufficio, che poi mi fù tolto, di Primo Commesso nella Segreteria del Governo Locale, ho la coscienza di essere riuscito a impedire la esecuzione dell'insano disegno.

(8) *Riordinamento delle Amministrazioni e Direzioni delle Opere Pie di Milano — Rapporto letto nella seduta del Consiglio Comunale del giorno 22 Maggio 1863 — Milano, Tipografia Pirola.*

(9) La Media annuale della Impegnatura eseguitasi nel decennio dal 1852 al 1861 inclusive è di N. 202,779 Pegni, per it. Lire 1,811,003. — Quella della Riscossione, ossia Riscatto di Pegni, di N. 191,066. Pegni per it. Lire 1,741,879. — Quella delle pubbliche Vendite alla Loggetta, dei Pegni non riscattati dentro l'anno dalla loro impegnatura, di N. 11,713. Pegni, per it. Lire 69,124.

Resulta da ciò che il giro di operazioni rappresentato da tali cifre, consiste in annue it. Lire 3,622,006. — Oltre queste operazioni, sonovi quelle dei resti, o avanzi, penali di polizze, Emolumenti dei Montini, percezione di meriti, o interessi ec., e poi tutte le altre generali di Incassi e Pagamenti, le quali insieme riunite, grandemente aumentano, se pure non raddoppiano il precitato giro annuale di Lire 3,622,006. —

Se per ottenere questi dati ho avuto ricorso al decennio a tutto il 1861, anzichè a quello a tutto il 1862, a ciò sono stato costretto dal fatto che le operazioni di quest'ultimo anno, cioè del 1862, non restano definitivamente ultimate e liquidate, per ciò che concerne la Sezione di Refinizione, che al termine dell'anno presente.

(10) Vedasi l'Art. 611 del Regolamento del 27 Novembre 1848.

15

Digitized by Google